# FRIGERIO & C. ASSICURAZIONI

S.R.L. – CAP. € 46.800 I.V. – R.E.A. MI 919457 – R.I. MI 165601 – C. FISC. P. IVA 02557410152

20139 MILANO - VIA BONCOMPAGNI, 60 - TEL. 02.798281 (r.a.)

Iscrizione RUI - Sezione A - n. A000012365 - e-mail: info@frigerioassicurazioni.it

sinistri@frigerioassicurazioni.it

frigerioassicurazioni@legalmail.it - www.frigerioassicurazioni.com


**MODULO UNICO PRECONTRATTUALE (MUP) PER I PRODOTTI ASSICURATIVI**

Gentile Cliente,
ai sensi della vigente normativa, il distributore ha l'obbligo di consegnare/trasmettere al contraente il presente modulo, prima della sottoscrizione della proposta o del contratto di assicurazione. Il documento può essere fornito con modalità non cartacea se appropriato rispetto alla modalità di distribuzione del prodotto assicurativo e il contraente lo consente (art. 120-quater del Codice delle Assicurazioni Private).

**Sezione I – Informazioni generali sul distributore che entra in contatto con il contraente**

La Frigerio & C. Assicurazioni srl, con sede legale in via Boncompagni 60 Milano, posta info@frigerioassicurazioni.it e posta elettronica certificata frigerioassicurazioni@legalmail.it iscritta in qualità di società Agenziale Plurimandataria nella sez. A del registro Unico degli Intermediari (istituito in base al regolamento ISVAP n. 5 del 16/10/2006).
Sito internet: www.frigerioassicurazioni.com - Telefono: 02.798280

Responsabili dell'attività di intermediazione della Frigerio & C. Assicurazioni srl sono:

- Del Bianco Laura, iscritta alla sezione A del RUI al n. A000004908 in data 01.02.2007
- Frigerio Carla, iscritta alla sezione A del RUI al n. A000004906 in data 01.02.2007
- Pasqui Giulia, iscritta alla sezione A del RUI al n. A000004910 in data 01.02.2007
- Pasqui Roberto, iscritto alla sezione A del RUI al n. A000067768 in data 19.02.2007 (Rappresentante Legale)

Collaboratori dei Responsabili dell'attività di Intermediazione:

- Bonora Marco, iscritto nel RUI – Sez. E n. E00009386 in data 01.02.2007;

I dati identificati e di iscrizione dell'intermediario, sopra forniti, possono essere verificati consultando il registro Unico degli Intermediari Assicurativi (RUI) sul sito IVASS. www.ivass.it
L'istituto competente a vigilare sull'attività di distribuzione dell'intermediario e l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS) - via del Quirinale 21 – 00187 Roma.

**Sezione II – Informazioni sul modello di distribuzione**

- L'intermediario agisce in nome e per conto di una o più imprese di assicurazione.
  La denominazione dell'impresa di cui il prodotto è _____
- Il contratto viene distribuito in collaborazione con altri intermediari ai sensi dell'art. 22, comma 10, del decreto legge 18 Ottobre 2012, n. 179, convertito nella legge 17 dicembre 2012, n. 221.
  Denominazione Intermediario_____ n. Rui_____
  nel ruolo di Agente Emittente

**Sezione III – Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto di interessi**

- L'intermediario non detiene una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di imprese di assicurazione;
- Nessuna impresa di assicurazione o impresa controllante di un'impresa di assicurazioni è detentrice di una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto della società di intermediazione per la quale l'intermediario opera.

**Sezione IV – Informazioni sull'attività di distribuzione e consulenza**

Con riguardo ai contratti proposti la **Frigerio & C. Assicurazioni srl** dichiara di:

- fornire al contraente una consulenza fondata su un'analisi imparziale e personale ai sensi dell'art. 119 ter, comma 4 del Codice delle Assicurazioni, in quanto fondata sull'analisi di un numero sufficiente di prodotti assicurativi disponibili sul mercato che gli consenta di formulare una raccomandazione personalizzata secondo criteri professionali in merito al prodotto adeguato a soddisfare le esigenze del cliente.

**Sezione V – Informazioni sulle remunerazioni e sugli incentivi**

L'Intermediario percepisce compenso avente la natura di commissione inclusa nel premio assicurativo.

La misura delle provvigioni riconosciute dalle imprese per le polizze R.C. Auto, sono le seguenti

| R.C.A. | Zurich | Helvetia | Allianz Viva | Itas Mutua | UnipolSai |
|---|---|---|---|---|---|
| a) Autovetture | 10,03% | 9,26% | Età<br>≤ 24 → 3,08%<br>25 / 29 → 9,92%<br>30 / 54 → 10,03%<br>≥ 55 → 11,63% | 9,26% | 10,40%<br>5,55% |
| b) Motoveicoli – Macchine operatrici e carrelli | 10,03% | 6,56% | 9,92% | 9,26% | |
| c) Macchine agricole c/proprio – Natanti | 10,03% | 6,56% | 9,92% | 9,26% | |
| d) Autocarri c/proprio e veicoli da trasporto – Ciclomotori | 8,87%<br>10.03% | 6,17% | Peso<br>≤ 35q→ 8,33%<br>> 35q→ 6,60%<br>-<br>9,92% | 7,72%<br>9,26% | |
| e) C/terzi – trasporto pubblico | 8,87% | 4,24% | - | 7,72% | |
| f) Veicolo adibito a noleggio con o senza conducente, natante ad uso pubblico, polizza a libro matricola | 8,87% | | - | 9,26%<br>9,26%<br>7,72% | |
| g) Veicolo d'epoca | - | 8,49% | - | - | - |

**Sezione VI – Informazioni sui pagamenti dei premi**

Con riferimento al pagamento dei premi la Frigerio & C. Assicurazioni srl dichiara che:

- I premi pagati dal Contraente all'intermediario e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese, se regolati per il tramite dell'intermediario, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell'intermediario stesso.
- Le modalità di pagamento dei premi ammesse sono:

  1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
  2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
  3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie ( se e in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto;

**Sezione VII – informazioni sugli strumenti di tutela del contraente**

- L'attività di distribuzione è garantita da un contratto di assicurazione della responsabilità civile, che copre i danni arrecati al contraente da negligenze ed errori professionali dell'intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l'intermediario deve rispondere a norma di Legge.
- Il Contrente, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, ha la facoltà di inoltrare reclamo per iscritto ai recapiti: Frigerio & C. Assicurazioni srl – Milano via Boncompagni 60 – email info@frigerioassicurazioni.it – PEC frigerioassicurazioni@legalmail.it o all'impresa preponente, indicando le modalità e i recapiti, anche mediante rinvio al DIP aggiuntivo per i reclami presentanti all'impresa, nonché la possibilità per il contraente, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte dell'intermediario o dell'impresa entro il termine di legge, di rivolgersi all'Ivass o alla Consob secondo quanto previsti nei DIP aggiuntivi.
- Il contraente ha la facoltà di:

- presentare ricorso all'Arbitro Assicurativo, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo all'intermediario e/o all'impresa o in caso di assenza di riscontro entro il termine di legge, tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) , dove è possibile consultare gli ulteriori

requisiti di ammissibilità, le informazioni relative alle modalità di presentazione del ricorso e ogni altra indicazione utile.

- avvalersi di altri eventuali sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti dalla normativa vigente indicati nei DIP aggiuntivi.

**Sezione VIII – Informazioni sul diritto all'oblio oncologico**

Il contraente:

a. può esercitare il diritto all'oblio oncologico previsto dall'art. 2 della Legge 7 dicembre 2023, n. 193. In tal caso:

- L'intermediario non acquisisce - per il tramite di visite mediche, accertamenti sanitari, soggetti diversi dal contraente e dall'assicurato o per il tramite di qualsiasi altra fonte - le informazioni relative allo stato di salute della persona fisica contraente, concernenti patologie oncologiche da cui la stessa sia stata precedentemente affetta e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, secondo quanto previsto dall'articolo 2, commi 1 e 2 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 e dai relativi decreti attuativi. Qualora le informazioni siano già disponibili, l'intermediario non le utilizza per la determinazione o per la modifica delle condizioni contrattuali;
- Nei casi di cui all'articolo 2, commi 1 e 2 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 e dai relativi decreti attuativi n. 193, non sono applicati limiti, costi e oneri aggiuntivi, né trattamenti diversi rispetto a quelli previsti per la generalità dei contraenti e assicurati;
- L'intermediario non utilizza le informazioni sulle patologie oncologiche pregresse, qualora già acquisite, per la valutazione del rischio dell'operazione o della solvibilità del contraente, nei casi di cui all'articolo 2, comma 5 della legge n. 193 del 2023 e dei relativi decreti attuativi;
- Nei casi in cui le informazioni sulla patologia oncologica pregressa siano già state fornite, L'Intermediario procede alla loro cancellazione entro trenta giorni dal ricevimento della certificazione attestante l'avvenuto oblio oncologico;

La certificazione è conservata per dieci anni dalla sua ricezione, secondo quanto previsto dall'articolo 2 della legge n. 193 del 2023 e dai relativi decreti attuativi.

Per esercitare i diritti relativi all'oblio oncologico, il contraente deve inviare la richiesta all'indirizzo e-mail a info@frigerioassicurazioni.it

Si rinvia al Documento Informativo Precontrattuale (DIP) aggiuntivo per la lettura di tutte le pertinenti informazioni.

b. le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento

Luogo_____ Data_____

L'intermediario_____

Il Contraente per ricevuta_____